



## Comparto Ricerca

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE**

Indice:

04/10/2012 Accordo adesione a SIRIO

07/04/2006 CCNL quadriennio normativo 2002- 2005 e biennio economico 2002-2003

07/10/1996 CCNL Testo definitivo

## **04/10/2012**

### **ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENAC E CNEL (SIRIO)**

Premessa

- Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e s.m.i.;
  - Vista la Legge 8 agosto 1995 n. 335;
  - Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
  - Visto il DPCM 20 dicembre 1999 come modificato dal DPCM 2 marzo 2001;
  - Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m.i.;
  - Visto l'AQN 29 marzo 2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2015;
  - Presa visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007;
  - Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare SIRIO;
  - In conformità l'art. 22 del CCNL 7 aprile 2006 comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione (biennio 2002-03), integrato dall'art. 12 del CCNL 13 maggio 2009 (biennio 2008-09)
  - Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione firmatarie del presente accordo dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;
  - l'Aran prende atto.
- Le parti concordano quanto segue:

Art. 1

1) L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale appartenente al comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, con una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato, anche part – time;
- a tempo determinato, anche part – time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Art. 2

1) Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 7 aprile 2006 comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione (biennio 2002-03), integrato dall'art. 12 del CCNL 13 maggio 2009, sono così determinate:

- 1% a carico del dipendente;
- 1% a carico dell'Amministrazione.

2) Sono conferite figurativamente e contabilizzate secondo quanto previsto dal DPCM 20 dicembre 1999:

- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
- l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
- l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1) La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.

2) La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dipendenti del comparto, mentre quella a carico del lavoratore sarà

stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3) La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dipendenti del comparto, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziata dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 4

1) Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1 ottobre 2007 e dello Statuto e di dividerne i contenuti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA ARAN e UIL PA

1) L'ARAN e la UIL PA concordano che l'organizzazione sindacale UIL PA sottoscrittrice del presente accordo deve intendersi quale UIL RUA.

## **07/04/2006**

### **Art. 22 – Previdenza complementare**

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti, a condizioni di reciprocità.

3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo.

## **04/04/1996**

### **Art. 53 - Fondi previdenziali.**

1. La vigente disciplina dei trattamenti di previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, comunque denominati, riservati al personale degli Enti, resta in vigore fino alla concreta attuazione, nell'ambito del comparto, dei Fondi di previdenza complementare previsti dal D.lgs. 21.4.93 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le parti si impegnano ad incontrarsi, non appena sarà definito il quadro complessivo di riferimento della disciplina del trattamento di fine rapporto prevista dall'art. 2, commi 5 e seguenti, della legge n. 335/95, per esaminare le problematiche connesse all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi così come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 21.4.93 n. 124, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

3. In sede di attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, saranno previste opportune forme di raccordo tra i fondi integrativi aziendali e i fondi integrativi di previdenza complementare di cui venga prevista la costituzione, in modo da consentire ai dipendenti iscritti ai predetti fondi integrativi aziendali che ne facciano richiesta, in presenza delle necessarie condizioni tecnico-finanziarie, il passaggio ai nuovi fondi complementari, previo apporto delle relative riserve tecniche accantonate.

---